



 **MINISTERO del LAVORO**
delle **POLITICHE SOCIALI**
Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

Agli Uffici del RUNTS

per il tramite della Commissione Politiche Sociali
della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

E, p.c.

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Fiscalità

A Unioncamere

Al Forum nazionale del Terzo settore

Al Csv-net

Al Consiglio Nazionale del Notariato

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Procedimenti di iscrizione nel RUNTS di enti provenienti dall'Anagrafe Unica delle Onlus avviati dopo il 31 marzo 2026. Indicazioni operative.

Con riferimento alle istanze presentate dalle ex Onlus ai fini dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato per brevità come "RUNTS") successivamente al 31 marzo 2026, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative nell'ottica di assicurare uniformità nei procedimenti amministrativi su tutto il territorio nazionale in applicazione della normativa vigente.

Come è noto, a partire dal primo gennaio 2026 l'Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall'Agenzia delle Entrate, è stata soppressa, per effetto del combinato disposto dell'articolo 102, comma 2, lettera a) e dell'articolo 104, comma 2 del d.lgs. n.117/2017.

Le Onlus iscritte nella suindicata Anagrafe (con esclusione dei trust e gli enti di cui all'articolo 101, comma 8, ultimo periodo del citato d.lgs. n. 117/2017, che, pur perdendo la qualifica di Onlus in ragione della soppressione dell'Anagrafe unica, non possono conseguire l'iscrizione nel RUNTS, esulanti dalla presente trattazione), al fine di continuare a operare come enti del Terzo settore avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione nel RUNTS entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ai sensi dell'articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106); entro il medesimo termine, le Onlus intenzionate ad acquisire la qualifica di impresa sociale avrebbero dovuto avanzare istanza di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente (secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017).

Della scadenza in esame e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine per formulare istanza di iscrizione al RUNTS o al Registro imprese (in caso di acquisizione della qualifica di impresa sociale) sono state date ampie pubblicità e risonanza, sia sui siti istituzionali di questo Ministero e dell'Agenzia delle Entrate, sia sui siti delle rappresentanze del Terzo settore e dei Centri Servizi per il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DG per le politiche del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese

DIVISIONE II
Via Flavia, 6 – 00187 Roma
Tel. 06.4683.5100

Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

volontariato. Il tema è stato parimenti oggetto di trattazione costante da parte degli ordini professionali dei notai e dei dottori commercialisti.

Tanto premesso, si evidenzia che gli enti che, non avendo rispettato la scadenza del 31 marzo 2026, hanno perso la qualifica di Onlus e che hanno presentato o intendano ugualmente presentare istanza di iscrizione nel RUNTS a partire dal 1° aprile 2026, sono tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l'eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.lgs. 460/1997, previa richiesta obbligatoria di parere a questo Ministero, secondo quanto ricordato anche dall'Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. [1/E del 19 febbraio 2026](#).

In proposito, deve evidenziarsi che per tali enti l'adempimento dell'obbligo devolutivo non è prescritto dalle norme, né di fonte primaria né di fonte subordinata, quale requisito necessario ai fini dell'iscrizione dell'ente nel RUNTS, né gli Uffici in indirizzo sono onerati della relativa verifica.

Pertanto, le istanze presentate tardivamente ai sensi dell'art. 47 del Codice del Terzo Settore provenienti da enti ex Onlus privi di personalità giuridica o che non intendano acquisirla mediante l'iscrizione al RUNTS potranno essere istruite analogamente a quanto avviene per le ordinarie istanze da parte di enti privi di tale qualifica, trovando applicazione la procedura prevista dagli articoli 8 e 9 del già citato D.M. n. 106/2020.

Per le istanze presentate, sempre tardivamente, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, da enti ex Onlus già in possesso di personalità giuridica o che intendano acquisirla con l'iscrizione al RUNTS, ferma restando l'inconfigurabilità dell'avvenuta devoluzione quale condizione di procedibilità, deve considerarsi la potenziale incidenza che la devoluzione del patrimonio incrementale può assumere sulla quantificazione del patrimonio minimo, normativamente prescritto e da attestare ai fini dell'iscrizione al RUNTS. Per tale motivo, da un lato sarà cura del notaio incaricato della presentazione di un'istanza di iscrizione riguardante un'ex Onlus constatare preliminarmente che la sussistenza di un patrimonio minimo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, CTS, quale requisito di legge ai fini dell'iscrizione nel RUNTS non sia compromessa dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione; dall'altro, l'attività istruttoria degli Uffici RUNTS, nei limiti propri di tale peculiare procedimento (vedasi la circolare di questo Ministero n.9/2022, consultabile al seguente link <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-n-9-del-21042022-art-54-CTS.pdf>), porrà attenzione nel verificare la regolarità formale, sotto il profilo della completezza dell'istanza e della documentazione ad essa allegata, appurando se l'attestazione notarile di sussistenza del patrimonio minimo, presentata unitamente alla documentazione contabile di supporto, sia stata rilasciata tenuto conto di quanto sopra espresso.

Ne discende che, qualora dall'attestazione notarile non emerga con chiarezza tale profilo, gli Uffici RUNTS avranno cura di rivolgere al notaio una richiesta di chiarimenti e di eventuale integrazione documentale, ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 106/2020.

Sempre con riferimento alle istanze presentate ex articolo 22 del Codice successivamente al 31 marzo 2026, si ricorda che le stesse sono da considerarsi tardive anche qualora il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell'iscrizione prima del 31 marzo 2026 e abbia provveduto a depositarla entro i venti giorni successivi. In tal senso, fermi restando i termini assegnati al professionista dall'articolo 22, comma 2 del Codice del Terzo settore per concludere le operazioni finalizzate al deposito degli atti nel RUNTS, la scadenza del 31 marzo 2026 è da considerarsi termine ultimo di avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS previsto per tutte le domande di iscrizione di ex Onlus, incluse quelle degli enti già dotati di personalità giuridica, di cui al comma 7 del citato articolo 34 del D.M. n. 106/2020, a carico dei quali resta in ogni caso l'onere di tener conto di tutte le tempistiche necessarie ai fini del rispetto dei predetti termini indicati nel medesimo articolo 34.

Al fine di verificare il rispetto dell'adempimento devolutivo del patrimonio incrementale da parte degli enti ex Onlus che non abbiano conseguito l'iscrizione nel RUNTS o che, pur risultando iscritti, abbiano

presentato tardivamente la relativa istanza, gli elenchi prodotti dal gestore informatico del RUNTS e integrati periodicamente da questo Ministero con le richieste di parere devolutivo al medesimo formulate saranno resi disponibili periodicamente all’Agenzia delle Entrate.

Da ultimo si pone l’attenzione sul caso in cui gli enti già in possesso della qualifica di Onlus, sia in occasione dell’attuale fase di iscrizione al RUNTS come nell’ipotesi in cui gli stessi si siano iscritti prima dell’intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 460/1997, abbiano conservato l’acronimo Onlus nella propria denominazione.

Al riguardo, pur rappresentando che l’indebita spendita di tale acronimo non è più soggetta al divieto di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, di cui alle soppresse disposizioni contenute negli articoli 27 e 28, comma 1, lettera c) del d. lgs. n. 460/1997, appare, tuttavia, opportuno tutelare, in linea di principio, l’affidamento della generalità dei cittadini rispetto ad una qualifica – e ad un correlato regime - non più esistenti.

In tal senso, codesti Uffici, qualora riscontrino sia in sede di iscrizione come nell’ambito delle ordinarie attività di verifica, il perdurare dell’acronimo Onlus nella denominazione degli enti, avranno cura di rivolgere ai soggetti interessati l’espresso invito ad apportare alla prima occasione utile le opportune modifiche alla denominazione, senza che tale verifica abbia implicazioni ulteriori ai fini dell’iscrizione e/o permanenza di tali enti nel RUNTS.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”